ATOMIC ENERGY

Nuclear Safety

Arrangement Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and ITALY

Signed at Vienna September 17, 2015

with

Addenda and Annex

NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966 (80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

". . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof."

ITALY

Atomic Energy: Nuclear Safety

Arrangement signed at Vienna
September 17, 2015;
Entered into force September 17, 2015.
With addenda and annex.

ARRANGEMENT

BETWEEN

THE UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

AND

THE ITALIAN ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

FOR THE

EXCHANGE OF TECHNICAL INFORMATION

AND

COOPERATION IN NUCLEAR SAFETY MATTERS

SEPTEMBER 17, 2015

ARRANGEMENT
BETWEEN
THE UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION
AND
THE ITALIAN ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
FOR THE
EXCHANGE OF TECHNICAL INFORMATION
AND
COOPERATION IN NUCLEAR SAFETY MATTERS

The United States Nuclear Regulatory Commission (hereinafter called the USNRC) and the Italian Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, (hereinafter called the ISPRA), the two together hereinafter called "the Parties:"

Having a mutual interest in a continuing exchange of information pertaining to regulatory matters and of standards required or recommended by their organizations for the regulation of safety and environmental impact of nuclear facilities;

Having similarly cooperated under the terms of a five-year "Arrangement for the Exchange of Technical Information in Regulatory Matters and Cooperation in Development of Safety Standards," signed on May 29, 1975, between the NRC and the Italian Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (C.N.E.N.), followed by further five-year Arrangements signed on April 1, 1981, as well as September 29, 1988. Subsequently, on November 16, 1993, a five-year Arrangement was signed with the Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente-Direzione Centrale Sicurezza Nucleare e Protezione Sanitaria (E.N.E.A.-D.I.S.P.), then the successor agency to the C.N.E.N. On September 28, 1999, a five-year Arrangement was signed between the NRC and the Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A) and on September 26, 2005 another five-year Arrangement was concluded between USNRC and the Italian Agenzia per la Protezione Ambientale e Servizi Technici (APAT), which was the governmental authority responsible for nuclear safety regulation in Italy at that time. Having already extended such cooperation under the terms of the most recent five-year Arrangement signed on July 16 and 30, 2010 with the Italian Istituto Superiore Per La Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), the successor organization of APAT, and having indicated their mutual desire to continue the established cooperation for another five years;

Have agreed as follows:

I. SCOPE OF THE ARRANGEMENT

A. Technical Information Exchange

To the extent that the Parties are permitted to do so under the laws, regulations, and policy directives of their respective countries, they shall exchange the following types of unclassified technical information relating to the regulation of safety, waste management, radiological safety, and environmental impact of designated nuclear energy facilities and to nuclear safety research programs:

1. Topical reports concerning safety, waste management, radiological safety, and environmental effects written by or for one of the Parties as a basis for, or in support of, regulatory decisions and policies.

2. Documents relating to significant licensing actions and safety and environmental decisions affecting nuclear facilities.

3. Detailed documents describing the USNRC process for licensing and regulating certain U.S. facilities designated by the ISPRA as similar to certain facilities being built or planned in Italy and equivalent documents on such facilities owned by the ISPRA.

4. Information in the field of reactor safety research that the Parties have the right to disclose, either in the possession of one of the Parties or available to it, including light water reactor safety information from the technical areas described in Addenda "A" and "B," attached hereto and made integral parts of this Arrangement. Cooperation in these itemized research areas may require a separate agreement, as determined to be necessary by the research organizations of one or both of the Parties. Each Party shall transmit immediately to the other information concerning research results that requires early attention in the interest of public safety, along with an indication of significant implications.

5. Reports on operating experience, such as reports on nuclear incidents, accidents and shutdowns, and compilations of historical reliability data on components and systems.

6. Regulatory procedures for the safety, waste management, radiological safety, and environmental impact evaluation of nuclear facilities.

7. Early advice of important events, such as serious operating incidents, government-directed reactor shutdowns, and emerging technical issues, that are of immediate interest to the Parties.

8. Exchange of views on international cooperation in the field of nuclear safety and radiation protection.

B. Cooperation in Nuclear Safety Research

The terms of cooperation for joint programs and projects of nuclear safety research and development, or those programs and projects under which activities are divided between the two Parties, including the use of test facilities and/or computer programs owned by either Party, shall be considered on a case-by-case basis and may be the subject of a separate agreement, if determined to be necessary by the research organizations of one or both of the Parties. When not the subject of a separate agreement, the terms of cooperation may be established by an exchange of letters between the research organizations of the Parties, and shall be subject to the terms and conditions of the present Arrangement.

Technical areas specified by such exchanges of letters may be modified subsequently by mutual consent. Temporary assignments of personnel by one Party in the other Party's Agency shall also be considered on a case-by-case basis and shall, in general, require a separate agreement between the research organizations of the Parties.

C. Training and Assignments

Within the limits of available resources and subject to the availability of appropriated funds, the USNRC shall cooperate with the ISPRA in providing certain training and experience for ISPRA safety personnel. Unless otherwise agreed, costs of salary, allowances, and travel of ISPRA participants shall be paid by the ISPRA. The following are typical of, but not necessarily exclusive of, the kinds of training and experience that may be provided:

1. ISPRA designated inspector accompaniment of USNRC inspectors on reactor operation and reactor construction inspection visits in the United States, including extended briefings at USNRC regional inspection offices.

2. Participation by ISPRA employees in USNRC staff training courses.

3. Assignment of ISPRA experts for certain periods to be determined by the Parties within the USNRC staff to work on USNRC staff duties and gain on-the-job experience.

4. Training assignments of the ISPRA within the radiation control program in the United States.

II. ADMINISTRATION

A. The exchange of information under this Arrangement shall be accomplished through letters, reports, and other documents, and by visits and meetings arranged in advance on a case-by-case basis. Periodic meetings shall be held at such times as mutually agreed to review the exchange of information and cooperation under this Arrangement, to recommend revisions to the provisions of the Arrangement, and to discuss topics coming within the scope of the cooperation. The time, place, and agenda for such meetings shall be agreed upon in advance. Visits which take place under the Arrangement, including their schedules, shall have the prior approval of the administrators referred to in paragraph II.B.

B. An administrator shall be designated by each Party to coordinate its participation in the overall exchange under this Arrangement. The administrators shall be the recipients of all documents transmitted under the exchange, including copies of all letters unless otherwise agreed. Within the terms of the exchange, the administrators will be responsible for developing the scope of the exchange, including agreement on the designation of the nuclear energy facilities subject to the exchange, and on specific documents and standards to be exchanged. One or more technical coordinators may be appointed as direct contacts for specific disciplinary areas. These technical coordinators shall ensure that both administrators receive copies of all transmittals. These detailed arrangements are intended to ensure, among other things, that a reasonably balanced exchange giving access to equivalent available information is achieved and maintained.

C. The administrators shall determine the number of copies to be provided of the documents exchanged. Each document shall be accompanied by an abstract in English, 250 words or less, describing its scope and content.

D. The application or use of any information exchanged or transferred between the Parties under this Arrangement shall be the responsibility of the receiving Party, and the transmitting Party does not warrant the suitability of such information for any particular use or application.

E. Recognizing that some information of the type covered in this Arrangement is not available within the agencies that are Parties to this Arrangement, but is available from other agencies of the governments of the Parties, each Party shall assist the other to the maximum extent possible by organizing visits and directing inquiries concerning such information to appropriate agencies of the government concerned. The foregoing shall not constitute a commitment of other agencies to furnish such information or to receive such visitors.

III. EXCHANGE AND USE OF INFORMATION

A. General

The Parties support the widest possible dissemination of information provided or exchanged under this Arrangement, subject to the requirements of each Party's national laws, regulations, and policies and the need to protect proprietary and other confidential or privileged information, and subject to the provisions of the Intellectual Property Annex, which is an integral part of this Arrangement.

B. Definitions

1. The term "information" means unclassified nuclear energy-related regulatory, safety, waste management, scientific or technical data, including information on results or methods of assessment, research, and any other knowledge provided, created, or exchanged under this Arrangement.

2. The term "proprietary information" means information made available under this Arrangement that contains trade secrets or other privileged or confidential commercial information (such that the person having the information may derive a commercial benefit from it or may have a commercial advantage over those who do not have it), and may only include information that:

   a. has been held in confidence by its owner;

   b. has not been transmitted by the owner to other entities (including the receiving Party), except on the basis that it be held in confidence;

   c. is not otherwise available to the receiving Party from another source without restriction on its further dissemination; and

   d. is not already in the possession of the receiving Party.

3. The term "other confidential or privileged information" means information, other than "proprietary information," that has been transmitted and received in confidence under this Arrangement and is protected from public disclosure under the laws, regulations, or policies of the country of the Party providing the information.

C. Marking Procedures for Documentary Proprietary Information

A Party receiving documentary proprietary information pursuant to this Arrangement shall respect the privileged nature of such information, provided that such proprietary information is clearly marked with the following (or substantially similar) restrictive legend:

"This document contains proprietary information furnished in confidence under an Arrangement dated September 17, 2015, between the United States Nuclear Regulatory Commission and the Italian Istituto Superiore Per La Protezione e la Ricerca Ambientale and shall not be disseminated outside these organizations, their consultants, contractors, and licensees, or concerned departments and agencies of the Government of the United States and the Government of Italy, without the prior written approval of (name of transmitting Party). This notice shall be marked on each page of any reproduction hereof, in whole or in part. These limitations shall automatically terminate when the proprietary information is disclosed by the owner without restriction."

This restrictive legend shall be respected by the Parties to this Arrangement. Proprietary information bearing this restrictive legend shall not be made public or otherwise disseminated in any manner unspecified or contrary to the terms of this Arrangement without the prior written consent of the transmitting Party. Proprietary information bearing this restrictive legend shall not be used by the receiving Party or its contractors and consultants for any commercial purposes without the prior written consent of the transmitting Party.

D. Dissemination of Documentary Proprietary Information

1. In general, proprietary information received under this Arrangement may be disseminated by the receiving Party without prior consent to persons within or employed by the receiving Party, and to concerned Government departments and Government agencies in the country of the receiving Party, provided:

   a. such dissemination is made on a case-by-case basis; and

   b. such proprietary information bears the restrictive legend appearing in Section III.C. of this Arrangement.

2. Proprietary information received under this Arrangement may be disseminated by the receiving Party without prior consent to contractors and consultants of the receiving Party located within the geographical limits of that Party's country provided:

   a. that the proprietary information is used by such contractors and consultants only for work within the scope of their contracts with the receiving Party relating to the subject matter of the proprietary information, and shall not be used by such contractors and consultants for any other private commercial purposes;

   b. that such dissemination is made on a case-by-case basis to contractors and consultants who have executed a non-disclosure agreement; and

c. that such proprietary information shall bear the restrictive legend appearing in Section III.C. of this Arrangement.

3. With the prior written consent of the Party furnishing proprietary information under this Arrangement, the receiving Party may disseminate such proprietary information more widely than otherwise permitted under the terms set forth in this Arrangement. The Parties shall endeavor to grant such approval to the extent permitted by their respective national laws, regulations, and policies, provided:

a. that the entities receiving proprietary information under Section III.D.3. of this Arrangement, including domestic organizations permitted or licensed by the receiving Party to construct or operate nuclear production or utilization facilities, or to use nuclear and materials radiation sources, have executed a non-disclosure agreement;

b. that the entities receiving proprietary information under Section III.D.3. of this Arrangement, including domestic organizations permitted or licensed by the receiving Party to construct or operate nuclear production or utilization facilities, shall not use such proprietary information for any private commercial purposes; and

c. that those entities receiving proprietary information under Section III.D.3. of this Arrangement that are domestic organizations permitted or licensed by the receiving Party, agree to use the proprietary information only for activities carried out under or within the terms of their specific permit or license.

E. Marking Procedures for Other Confidential or Privileged Information of a Documentary Nature

A Party receiving under this Arrangement other confidential or privileged information shall respect its confidential nature, provided such information is clearly marked so as to indicate its confidential or privileged nature and is accompanied by a statement indicating:

1. that the information is protected from public disclosure by the government of the transmitting Party; and

2. that the information is transmitted under the condition that it be maintained in confidence.

F. Dissemination of Other Confidential or Privileged Information of a Documentary Nature

Other confidential or privileged information may be disseminated in the same

manner as that set forth in Section III.D, "Dissemination of Documentary Proprietary Information."

G. Non-Documentary Proprietary or Other Confidential or Privileged Information

Non-documentary proprietary or other confidential or privileged information provided in seminars and other meetings organized under this Arrangement, or information arising from the assignment of staff, use of facilities, or joint projects, shall be treated by the Parties according to the principles specified for documentary information in this Arrangement; provided, however, that the Party communicating such proprietary or other confidential or privileged information has placed the recipient on notice as to the character of the information communicated.

H. Consultation

If, for any reason, one of the Parties becomes aware that it will be, or may reasonably be expected to become, unable to meet the non-dissemination provisions of this Arrangement, it shall immediately inform the other Party. The Parties shall thereafter consult to define an appropriate course of action.

I. Other

Nothing contained in this Arrangement shall preclude a Party from using or disseminating information received without restriction by a Party from sources outside of this Arrangement.

IV. FINAL PROVISIONS

A. Nothing contained in this Arrangement shall require either Party to take any action that would be inconsistent with its existing laws, regulations, or policy directives. Should any conflict arise between the terms of this Arrangement and those laws, regulations, or policy directives, the Parties agree to consult before any action is taken. No nuclear information related to proliferation-sensitive technologies shall be exchanged under this Arrangement.

B. Unless otherwise agreed, all costs resulting from cooperation pursuant to this Arrangement shall be the responsibility of the Party that incurs them. The ability of the Parties to carry out their obligations is subject to the appropriation of funds by the appropriate governmental authority and to the laws, regulations, and policies applicable to the Parties.

C. Cooperation under this Arrangement shall be in accordance with the laws and regulations of the Parties. Any dispute or questions between the Parties concerning the interpretation or application of this Arrangement shall be settled by mutual agreement of the Parties.

D. This Arrangement shall enter into force upon signature and, subject to paragraph E of this Section, shall remain in force for a period of five years. It may be extended for a further period of time by written agreement of the Parties.

E. Either Party may terminate this Arrangement after providing the other Party written notice 180 days prior to its intended date of termination.

DONE at Vienna, Austria, on the 17th day of September, 2015, in duplicate, in the English and Italian languages, both texts being equally authentic.

FOR THE UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

Stephen G. Burns, Chairman

FOR THE ITALIAN ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

Stefano Laporta, Director General

Addendum A

USNRC-ISPRA Safety Research Exchange
Areas in Which the USNRC Is Performing or Sponsoring Safety Research

1. Digital Instrumentation and Control
2. Reactor and Electrical Equipment Qualification
3. Environmental Transport
4. Radionuclide Transport and Waste Management
5. Dry Cask Storage and Transport
6. Fire Safety Research
7. Nuclear Fuel Analysis
8. Severe Accident Analysis
9. Operating Experience and Generic Issues
10. Human Factors Engineering
11. Organizational Factors/Safety Culture
12. Human Reliability Analysis
13. Probabilistic Risk Assessments
14. Radiation Protection and Health Effects
15. Seismic Safety
16. State of the Art Risk Consequences
17. Reactor Containment Structural Safety
18. Reactor Vessel and Piping Integrity
19. Regulatory Guide Update
20. New and Advanced Reactor Designs
21. Decommissioning
22. Thermal Hydraulic Code Applications and Maintenance
23. Uncertainty Analysis for Thermal Hydraulic Kinetics
24. Coupled 3D Neutronic and Plant Thermal Hydraulics
25. Medical Isotope Production
26. Long-term Operational Management
27. Plant and Systems Operations

Addendum B

USNRC-ISPRA Safety Research Exchange
Areas in Which the ISPRA Is Performing or Sponsoring Nuclear Safety Research

To be completely defined on the basis of the renewal Agreements on nuclear safety research between the ISPRA and the associated national Partners. The ISPRA is currently performing safety research activities in the areas of Thermal-Hydraulic applications (CAMP) and Severe Accidents (CSARP).

Intellectual Property Rights Annex

I. General Obligation

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Arrangement and relevant implementing arrangements. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

II. Scope

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Arrangement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.

B. For purposes of this Arrangement, "intellectual property" shall mean the subject matter listed in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967, and may include other subject matter as agreed by the Parties.

C. Each Party shall ensure, through contracts or other legal means with its own participants, if necessary, that the other Party can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with this Annex. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined by that Party's laws and practices.

D. Except as otherwise provided in this Arrangement, disputes concerning intellectual property arising under this Arrangement shall be resolved through discussions between the concerned participating institutions, or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable rules of international law. Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the arbitration rules of UNCITRAL shall govern.

E. Termination or expiration of this Arrangement shall not affect rights or obligations under this Annex.

III. Allocation of Rights

A. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Arrangement. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in paragraph III.A. above, shall be allocated as follows:

(1) Visiting researchers shall receive rights, awards, bonuses, and royalties in accordance with the policies of the host institution.

(2) (a) Any intellectual property created by persons employed or sponsored by one Party under cooperative activities other than those covered by paragraph III. (B)(1) shall be owned by that Party. Intellectual property created by persons employed or sponsored by both Parties shall be jointly owned by the Parties. In addition, each creator shall be entitled to awards, bonuses, and royalties in accordance with the policies of the institution employing or sponsoring that person.

(b) Unless otherwise agreed in an implementing or other arrangement, each Party shall have within its territory a right to exploit or license intellectual property created in the course of the cooperative activities.

(c) The rights of a Party outside its territory shall be determined by mutual agreement considering the relative contributions of the Parties and their participants to the cooperative activities, the degree of commitment in obtaining legal protection and licensing of the intellectual property, and such other factors deemed appropriate.

(d) Notwithstanding paragraphs III.B(2)(a) and (b) above, if either Party believes that a particular project is likely to lead to or has led to the creation of intellectual property not protected by the laws of the other Party, the Parties shall immediately hold discussions to determine the allocation of rights to the intellectual property. If an agreement cannot be reached within three months of the date of the initiation of the discussions, cooperation on the project in question shall be terminated at the request of either Party. Creators of intellectual property shall nonetheless be entitled to awards, bonuses, and royalties as provided in paragraph III.B(2)(a).

(e) For each invention made under any cooperative activity, the Party employing or sponsoring the inventor(s) shall disclose the invention promptly to the other Party together with any documentation and information necessary to enable the other Party to establish any rights to which it may be entitled. Either Party may ask the other Party in writing to delay publication or public disclosure of such documentation or information for the purpose of protecting its rights in the invention. Unless otherwise agreed in writing, the delay shall not exceed a period of six months from the date of disclosure by the inventing Party to the other Party.

IV. Business Confidential Information

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnished or created under this Arrangement, each Party and its participants shall protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practices. Information may be identified as "business-confidential" if a person having the information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those who do not have it, and the information is not generally known or publicly available from other sources, and the owner has not previously made the information available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential.

ACCORDO

tra

LA UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION
(USNRC)

E

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE (ISPRA)

PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TECNICHE E
LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE

17 SETTEMBRE 2015

ACCORDO

tra

LA UNITED STATES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (USNRC)

e

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)

PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TECNICHE E
LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE

La United States Nuclear Regulatory Commission (qui di seguito denominata USNRC) e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (qui di seguito denominata ISPRA), e, entrambe qui di seguito richiamate come le Parti;

Avendo entrambi interesse ad uno scambio continuo di informazioni in materia di norme e di regole prescritte o raccomandate dalle rispettive organizzazioni per la normativa di sicurezza e di impatto ambientale degli impianti nucleari;

Avendo già analogamente collaborato, nell'ambito di un Accordo della durata di cinque anni per lo scambio di informazioni tecniche in materia di normativa e in materia di sviluppo di standards di sicurezza, firmato il 29 maggio 1975 tra la USNRC e il Comitato Nazionale Italiano per l'Energia Nucleare (CNEN), seguito da ulteriori Accordi quinquennali firmati il 1 Aprile 1981, e il 29 settembre 1988. Successivamente, il 16 novembre 1993 un Accordo quinquennale è stato firmato con l'Ente Italiano per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente – Direzione Centrale Sicurezza Nucleare e Protezione Sanitaria (E.N.E.A – D.I.S.P.), l'allora ente successore del C.N.E.N.
Il 28 settembre 1999 un Accordo quinquennale è stato firmato tra la USNRC e l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e il 26 settembre 2005 un altro Accordo quinquennale è stato concluso tra la USNRC e l'Agenzia per la Protezione Ambientale e Servizi Tecnici (APAT), l'allora Autorità responsabile per la regolamentazione della sicurezza nucleare in Italia.
Avendo già prolungato tale cooperazione nei termini del più recente Accordo quinquennale, firmato il 16 e il 30 luglio 2010 con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA.), l'organizzazione successore di APAT, ed avendo manifestato il loro comune desiderio di continuare la cooperazione stabilita per un ulteriore periodo di cinque anni;

Hanno convenuto quanto segue:

I - SCOPO DELL'ACCORDO

A. Scambio di informazioni tecniche

Nei limiti consentiti dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive politiche dei rispettivi paesi, le Parti effettueranno lo scambio dei seguenti tipi di informazione tecnica non classificata sulla normativa di sicurezza e di radioprotezione, di gestione dei rifiuti radioattivi, d'impatto ambientale degli impianti nucleari designati e sui programmi di ricerche di sicurezza nucleare:

1. Rapporti specifici riguardanti la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la gestione dei rifiuti radioattivi, e gli effetti ambientali, elaborati da, o per conto di, una delle Parti quale base per, o in supporto di, decisioni e indirizzi di regolamentazione.

2. Documentazione relativa ad importanti atti di autorizzazione e deliberazione in materia di sicurezza e ambientale concernenti impianti nucleari.

3. Documentazione dettagliata dell'USNRC sui processi autorizzativi e di regolamentazione relativa a determinati impianti USA indicati dall'ISPRA in quanto simili ad impianti in costruzione o in fase di progettazione in Italia nonché l'analoga documentazione su tali impianti italiani, in possesso di ISPRA.

4. Informazioni nel campo della ricerca sulla sicurezza nucleare che le Parti hanno il diritto di divulgare, di cui una delle Parti contraenti sia in possesso o abbia la disponibilità, comprese informazioni sulla sicurezza di reattori ad acqua leggera per le aree tecniche descritte negli Addenda "A" e "B", allegati al presente documento e costituenti parte integrante di questo Accordo La cooperazione nelle aree di ricerca identificate potrà richiedere un Accordo separato in base alle necessità delle organizzazioni di ricerca di una o ambedue le Parti. Ciascuna delle Parti trasmetterà immediatamente all'altra le informazioni riguardanti i risultati delle ricerche che richiedano una pronta attenzione nell'interesse della sicurezza delle popolazioni contestualmente a delle indicazioni sulle implicazioni significative.

5. Relazioni sull'esperienza operativa, quali ad esempio rapporti su malfunzionamenti, incidenti e spegnimenti del reattore, nonché, compilazione di dati storici di affidabilità relativi a componenti e sistemi.

6. Procedure di regolamentazione riguardanti la sicurezza e la radioprotezione, la gestione dei rifiuti radioattivi e la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti nucleari.

7. Pronta notifica di eventi importanti, di immediato interesse per le Parti contraenti, quali gravi incidenti operativi, spegnimenti del reattore per ordine dell'autorità governativa e questioni tecniche emergenti.

8. Scambio di valutazioni sulla cooperazione internazionale nel campo della sicurezza nucleare e della radioprotezione.

B. Cooperazione nelle ricerche sulla sicurezza nucleare

I termini di cooperazione per programmi comuni e progetti di ricerca e di sviluppo sulla sicurezza nucleare nonché di quei programmi e progetti le cui attività siano ripartite fra le due Parti, ivi compreso l'uso di impianti sperimentali e/o di programmi di calcolo di proprietà dell'una o dell'altra Parte, saranno concordati caso per caso e potranno essere soggetti ad un accordo separato ove ritenuto necessario dalle organizzazioni di ricerca di una o ambedue le Parti. Nel caso in cui un Accordo separato non sia previsto, i termini della cooperazione saranno stabiliti con uno scambio di lettere tra le organizzazioni di ricerca facenti capo alle Parti, e saranno comunque regolati dal presente Accordo.

Le aree tecniche specificate nella suddetta corrispondenza potranno essere modificate solo di comune accordo. Eventuali trasferimenti temporanei di personale da una Parte contraente all'altra

saranno presi in considerazione caso per caso ed in generale potrebbero richiedere un accordo separato tra le organizzazioni di ricerca.

C. "Training" e incarichi di comando

Nei limiti della disponibilità di risorse e soggetto alla disponibilità di fondi stanziati, la USNRC collaborerà con ISPRA per la fornitura di "training" e pratica al personale tecnico dell'ISPRA. Se non diversamente concordato, le spese relative allo stipendio, diaria e viaggi saranno a carico dell'ISPRA. Il seguente è un elenco non completo di possibili corsi di training e pratica:

1. Ispettore designato di ISPRA che affianca il suo omologo alla USNRC nelle visite di ispezione in reattori operanti o in costruzione negli USA, con partecipazione alle riunioni presso uffici regionali d'ispezione della USNRC.

2. Partecipazione di dipendenti ISPRA ai corsi di formazione della USNRC.

3. Tecnici ISPRA comandati alla USNRC - per un periodo di tempo da stabilire dalle Parti – per svolgere attività sui compiti del personale USNRC, e acquisire esperienza "on-the-job".

4. Assegnazione di personale ISPRA a "training" nell'ambito del programma di controllo radiologico negli USA.

II. AMMINISTRAZIONE

A. Lo scambio di informazioni nell'ambito del presente Accordo avverrà mediante lettere, relazioni ed altri documenti, nonché visite e riunioni predisposte anticipatamente caso per caso. Riunioni saranno tenute con frequenza concordata, al fine di riesaminare gli scambi di informazione e la cooperazione, oggetto di questo Accordo, di raccomandare eventuali revisioni alle disposizioni dell'Accordo e di discutere specifici argomenti riguardanti i campi stessi della collaborazione. La data, il luogo e l'ordine del giorno di tali riunioni verranno concordate in anticipo. Le visite che avranno luogo nell'ambito del presente Accordo ed i relativi programmi saranno soggette ad una preventiva approvazione da parte dei due Amministratori richiamati al punto II.B.

B. Ciascuna Parte designerà un Amministratore al fine di coordinare la propria partecipazione allo scambio complessivo nell'ambito del presente Accordo. Gli Amministratori saranno i depositari di tutti i documenti trasmessi allo scopo di scambio, nonché delle copie di tutte le lettere, salvo diversamente concordato. Nei termini dello scambio, gli Amministratori saranno responsabili dello sviluppo della portata dello scambio, ivi compreso l'accordo sulla designazione degli impianti nucleari che rientrano nell'ambito dello scambio di informazioni, e sui documenti specifici e sugli standards oggetto di scambio. Potranno essere designati uno o più coordinatori tecnici per contatti diretti nell'ambito delle specifiche discipline. I suddetti coordinatori tecnici si adopereranno affinché entrambi gli Amministratori ricevano copia di tutta la documentazione trasmessa.
Questi accordi di dettaglio hanno lo scopo di assicurare, fra l'altro, che venga attuato e mantenuto uno scambio ragionevolmente bilanciato di informazioni che dia accesso ad equivalenti informazioni disponibili.

C. Gli Amministratori stabiliranno il numero di copie da eseguire dei documenti da scambiare. Ciascun documento sarà accompagnato da un sommario in inglese di lunghezza non superiore a 250 parole, in cui siano descritti scopi e contenuti.

D. L'applicazione o l'uso di ciascuna informazione scambiata o trasferita tra le due Parti in base all'Accordo sarà sotto la responsabilità della Parte ricevente e la Parte che la trasferisce non garantisce la conformità di tali informazioni ad ogni particolare uso o applicazione.

E. Tenendo presente che talune informazioni previste nell'ambito dell'Accordo non sono disponibili presso le due Parti, mentre sono reperibili presso altri organismi governativi dei rispettivi Paesi,

ciascuna Parte assisterà l'altra il più possibile, organizzando visite e indirizzando richieste agli organismi governativi interessati riguardo alle suddette informazioni.
Quanto sopra non impegna altri organismi a fornire informazioni o a ricevere i suddetti visitatori.

III - SCAMBIO ED USO DELLE INFORMAZIONI

A. Generalità

Le parti sostengono la massima diffusione possibile delle informazioni fornite o scambiate nell'ambito del presente Accordo, subordinatamente agli obblighi di legge, regolamenti e politiche nazionali di ciascuna Parte e alla necessità di proteggere le informazioni soggette a diritto esclusivo o le altre informazioni riservate o privilegiate, nonché al rispetto delle clausole dell'Allegato sulla Proprietà Intellettuale che fa parte integrante dell'Accordo stesso.

B. Definizioni

1. Il termine "informazione" si riferisce ai dati tecnici o scientifici riguardanti la regolamentazione, la sicurezza e il trattamento dei rifiuti radioattivi nel campo dell'energia nucleare, compresi i risultati o i metodi di valutazione e ricerca ed ogni altra conoscenza fornita, creata o scambiata nell'ambito del presente Accordo.

2. Il termine "informazioni soggette a diritto esclusivo" si riferisce ad informazioni rese disponibili nell'ambito dell'Accordo contenenti segreti commerciali o altre informazioni commerciali riservate o privilegiate (tali da permettere a chi le riceve di ricavarne benefici economici o di trarne vantaggi competitivi rispetto a chi ne è sprovvisto) e possono comprendere soltanto informazioni che:

   (a) siano state tenute riservate dal proprietario;
   (b) non siano state trasmesse dal proprietario ad altri (compresa la Parte ricevente) a meno che non siano state trasmesse come "riservate";
   (c) non siano disponibili per la Parte ricevente da altre fonti, senza restrizioni per una ulteriore diffusione; e
   (d) non siano già in possesso della Parte ricevente.

3. Per "altre informazioni riservate o privilegiate" si intendono informazioni diverse dalle "informazioni soggette a diritto esclusivo", che si trasmettono e si ricevono in regime di riservatezza nell'ambito del presente Accordo, e le quali sono protette dalla divulgazione pubblica ai sensi delle leggi, dei regolamenti, o delle politiche del paese della Parte trasmittente.

C. Procedure per la classificazione delle informazioni a carattere documentale soggette a diritto esclusivo

La Parte che riceve informazioni soggette a diritto esclusivo a carattere documentale a norma del presente Accordo, rispetterà la natura privilegiata, purché tale informazione soggetta a diritto esclusivo sia esplicitamente contrassegnata dalla seguente annotazione restrittiva (o da una annotazione sostanzialmente simile):
"Questo documento contiene informazioni soggette a diritto esclusivo fornite in regime di riservatezza nell'ambito dell'Accordo firmato in data ------- 2015 fra la United States Nuclear Regulatory Commission e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e non sarà diffuso al di fuori di queste organizzazioni, dei loro consulenti, contraenti e concessionari nonché dei dipartimenti ed agenzie interessati del Governo degli Stati Uniti e del Governo Italiano, senza la preventiva approvazione scritta di --------- (nome della Parte che trasmette l'informazione).Tale annotazione dovrà essere riportata su ciascuna pagina di ogni riproduzione totale o parziale del presente documento. Tali limitazioni avranno termine automaticamente quando il proprietario riterrà opportuno divulgare queste informazioni senza restrizioni."

Questa nota restrittiva sarà rispettata dalle Parti del presente Accordo.
Le informazioni soggette a diritto esclusivo recanti la suddetta annotazione non saranno rese pubbliche o divulgate in alcuna maniera non specificata o contraria ai termini del presente Accordo senza il preventivo consenso scritto della Parte trasmittente.
Le informazioni soggette a diritto esclusivo recanti la suddetta annotazione non saranno utilizzate dalla Parte ricevente, né dai suoi contraenti e consulenti, per qualsiasi scopo commerciale senza il preventivo consenso scritto della Parte trasmittente.

D. Divulgazione di informazioni a carattere documentale soggette a diritto esclusivo

1. La Parte ricevente può in genere diffondere liberamente, senza preventivo consenso, le informazioni soggette a diritto esclusivo ricevute nell'ambito del presente Accordo al proprio personale dipendente nonché ai dipartimenti e alle agenzie governativi interessati del proprio Paese, a condizione che

   (a) tale disseminazione sia fatta su basi da esaminare caso per caso, e
   (b) tale informazione soggetta a diritto esclusivo sia contrassegnata dall'annotazione restrittiva di cui al Capitolo III.C. del presente Accordo.

2. Le informazioni soggette a diritto esclusivo ricevute nell'ambito del presente Accordo possono essere divulgate dalla Parte ricevente senza preventivo consenso ai propri contraenti e consulenti che si trovano entro i limiti dei confini geografici del paese della Parte ricevente, a condizione che:

   (a) l'informazione soggetta a diritto esclusivo venga usata da tali contraenti o consulenti unicamente per il lavoro che attiene all'ambito dei loro contratti con la Parte ricevente e all'argomento dell'informazione soggetta a diritto esclusivo e che non venga usata da tali contraenti e consulenti per qualsiasi altro scopo privato commerciale;

   (b) tale disseminazione venga fatta, su basi da esaminare caso per caso, a contraenti e consulenti che abbiano sottoscritto un accordo di riservatezza, e;

   (c) tale informazione soggetta a diritto esclusivo sia contrassegnata dall'annotazione restrittiva di cui al Capitolo III.C. del presente Accordo.

3. Previo consenso scritto della Parte che trasmette l'informazione soggetta a diritto esclusivo nell'ambito del presente Accordo, la Parte ricevente può diffondere le suddette informazioni soggette a diritto esclusivo più ampiamente di quanto previsto nelle condizioni del presente Accordo. Le Parti si adopereranno per concedere l'approvazione per tale più ampia diffusione permessa nei limiti consentiti dalle leggi, norme e politiche nazionali, a condizione che:

   (a) le organizzazioni destinatari di tali informazioni soggette a diritto esclusivo di cui al paragrafo III.D.3 del presente Accordo, compresi operatori nazionali a cui la Parte ricevente abbia rilasciato permesso o autorizzazione a costruire o ad operare impianti per la produzione o l'impiego dell'energia nucleare o ad utilizzare materiali nucleari e sorgenti di radiazione, abbiano firmato un accordo di riservatezza;

   (b) le organizzazioni destinatari di tali informazioni soggette a diritto esclusivo di cui al paragrafo III.D.3 del presente Accordo, compresi operatori nazionali a cui la Parte ricevente abbia rilasciato permesso o autorizzazione a costruire o ad operare impianti per la produzione o l'impiego dell'energia nucleare, non usino tali informazioni soggette a diritto esclusivo per alcun scopo commerciale privato; e

   (c) che quelle organizzazioni destinatarie di tali informazioni soggette a diritto esclusivo di cui al paragrafo III.D.3 del presente Accordo, che sono operatori nazionali a cui la Parte ricevente abbia rilasciato permesso o autorizzazione, concordino di usare le informazioni soggette a diritto esclusivo solo per le attività previste da, e ai sensi, dei loro specifici permessi o autorizzazioni.

E. Procedure per la classificazione di altre informazioni di natura documentale riservate o privilegiate

La Parte, che nell'ambito del presente Accordo riceverà altre informazioni riservate o privilegiate, rispetterà tale natura, purché l'informazione venga chiaramente classificata in modo da indicarne la natura riservata o privilegiata e venga accompagnata da una nota da cui risulti:

1. che per volontà del Governo della Parte trasmittente, l'informazione è protetta dalla divulgazione al pubblico; e
2. che l'informazione viene trasmessa a condizione che venga mantenuto il suo carattere riservato.

F. Divulgazione di altre informazioni riservate o privilegiate di natura documentale.

Altre informazioni riservate o privilegiate di natura documentale possono essere divulgate nella stessa maniera prevista nel paragrafo III.D, "Divulgazione di informazioni a carattere documentale soggette a diritto esclusivo".

G. Informazioni non documentali soggette a diritto esclusivo oppure riservate o privilegiate.

Le informazioni non-documentali soggette a diritto esclusivo oppure riservate o privilegiate acquisite in seminari e altre riunioni organizzate nell'ambito del presente Accordo, oppure le informazioni acquisite mediante assegnazione di personale, utilizzazione degli impianti o progetti congiunti, verranno trattate dalle Parti secondo i principi specificati nell'ambito del presente Accordo per l'informazione documentale; purché, tuttavia, la Parte che diffonde le informazioni soggette a diritto esclusivo oppure riservate o privilegiate si faccia carico di informare il ricevente riguardo al carattere delle informazioni comunicate.

H. Consultazione

Se per qualsiasi ragione una delle Parti sia consapevole di non essere, o di poter successivamente non essere in grado di ottemperare le norme di non-diffusione previste dal presente Accordo, informerà immediatamente l'altra Parte. Le Parti quindi si consulteranno per definire una linea di condotta adeguata.

I. Altro

Nel presente Accordo nulla impedirà ad una Parte di usare o divulgare informazioni da lei ottenute senza restrizioni da fonti esterne al presente Accordo.

IV. NORME FINALI

A. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo può obbligare nessuna delle Parti di intraprendere qualsiasi azione che sia in contrasto con le proprie leggi, norme o direttive politiche in vigore. In caso di controversia tra i termini del presente Accordo e le suddette leggi, norme o direttive politiche, le Parti convengono di consultarsi prima di intraprendere qualsiasi azione. Nessuna informazione nucleare relativa alle tecnologie di proliferazione sarà scambiata nel quadro del presente Accordo.

B. Salvo diverso accordo, tutti i costi della cooperazione ai sensi del presente Accordo sono a carico della Parte che li sostiene. La capacità delle Parti di svolgere i propri obblighi è soggetta allo stanziamento di fondi da parte dell'Autorità governativa competente e alle leggi, regolamenti e politiche applicabili alle Parti.

C. La cooperazione prevista dal presente Accordo deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti. Qualsiasi controversia o domanda tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta di comune accordo tra le Parti.

D. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma e, in forza del paragrafo E di questo capitolo, rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni. Potrà essere esteso per un ulteriore periodo mediante accordo scritto fra le Parti.

E. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo, dopo averne dato notifica scritta all'altra Parte 180 giorni prima della data dalla quale intende recedere.

Sottoscritto in Vienna, Austria, il 17 Settembre 2015, in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Firmato:

per la

UNITED STATES NUCLEAR
REGULATORY COMMISSION

Stephen G. Burns, Presidente

per lo

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Stefano Laporta, Direttore Generale

Addendum A

USNRC-ISPRA Scambio nell'ambito della ricerca sulla sicurezza (nucleare)
Le aree in cui la USNRC sta eseguendo o sponsorizzando ricerca sulla sicurezza nucleare

1. Strumentazione digitale e controllo
2. Reattore e qualificazione delle apparecchiature elettriche
3. Modelli di diffusione ambientale
4. Trasporto dei radionuclidi e trattamento di rifiuti
5. Stoccaggio a secco e trasporto
6. Ricerca sulla sicurezza antincendio
7. Analisi del combustibile nucleare
8. Analisi di incidenti severi
9. Esperienza operativa e problemi generici
10. Ingegnerizzazione dei fattori umani
11. Fattori organizzativi / Cultura della sicurezza
12. Analisi di affidabilità umana (HRA)
13. Valutazione probabilistica dei rischi
14. Protezione dalle radiazioni ed effetti sulla salute
15. Sicurezza sismica
16. Stato dell'arte sulle conseguenze dei rischi
17. Sicurezza strutturale del contenimento del reattore
18. Integrità del vessel e delle tubazioni
19. Aggiornamento delle "Regulatory Guide"
20. Progettazione dei nuovi concetti di reattore
21. Disattivazione
22. Applicazioni e aggiornamento dei codici di calcolo di termoidraulica
23. Analisi di incertezza per la cinetica termoidraulica
24. Accoppiamento tra neutronica 3D e termoidraulica di impianto
25. Produzione di isotopi per uso medico
26. Gestione dell'operatività a lungo termine
27. Operazione dell'impianto e dei sistemi

Addendum B

Le aree in cui l'ISPRA sta eseguendo o sponsorizzando ricerca sulla sicurezza nucleare

Da definirsi in modo compiuto sulla base del rinnovo degli accordi di ricerca per la sicurezza nucleare tra l'ISPRA e i partner nazionali associati. ISPRA sta eseguendo attività di ricerca sulla sicurezza nelle aree di applicazioni termo-idrauliche (CAMP) e di incidenti severi (CSARP).

ALLEGATO SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

I. OBBLIGHI GENERALI

Le Parti dovranno garantire una adeguata ed effettiva protezione della proprietà intellettuale creata o fornita nell'ambito del presente Accordo e dei relativi Accordi attuativi. I diritti per tale proprietà intellettuale dovranno essere attribuiti secondo quanto stabilito nel presente Addendum.

II. SCOPO

A. Questo Addendum è applicabile a tutte le attività di collaborazione intraprese in conformità col il presente Accordo, eccetto quanto specificatamente concordato tra le Parti o tra i loro delegati.

B. Per gli scopi stabiliti nel presente Accordo "la proprietà intellettuale" avrà il significato attribuitole nell'art. 2 della "Convention Establishing the World Intellectual Propriety Organization" siglata a Stoccolma il 14 Luglio 1967 e potrà comprendere altre materie se convenuto dalle Parti.

C. Ciascuna Parte garantirà, attraverso contratti o altri mezzi legali - se necessario – con i propri partecipanti, che l'altra Parte possa ottenere i diritti riguardo alla proprietà intellettuale, attribuite ai sensi del presente Allegato. Il presente Allegato non altera o pregiudica in alcun modo le attribuzioni fra una Parte e i suoi connazionali, che dovranno essere determinate dalle leggi e dalle prassi della Parte stessa.

D. Se non diversamente concordato, le controversie sulla proprietà intellettuale che dovessero sorgere nell'ambito del presente Accordo dovranno essere risolte mediante contatti fra le istituzioni partecipanti interessate oppure, se necessario, fra le Parti stesse o i loro delegati. Le dispute dovranno essere sottoposte, di comune accordo delle Parti, ad un tribunale arbitrale per un arbitrato vincolante in accordo con le norme di diritto internazionale. A meno che non venga diversamente concordato per scritto dalle Parti o dai loro delegati, l'arbitrato sarà regolato dalle norme della UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law).

E. Il termine o la scadenza di questo'Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi di cui al presente Allegato.

III. ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI

A. Ciascuna Parte avrà diritto ad una autorizzazione non esclusiva, irrevocabile e a titolo gratuito in tutti i Paesi, per tradurre, riprodurre e distribuire pubblicamente articoli di giornali scientifici e tecnici, relazioni e libri che risultino essere frutto della cooperazione sviluppata nell'ambito del presente Accordo.. Tutte le copie pubblicamente distribuite dei lavori soggetti a diritti d'autore, preparati nell'ambito di questa disposizione, dovranno indicare i nomi degli autori, a meno che gli autori stessi non declinino esplicitamente di essere nominati.

B. I diritti per tutte le forme di proprietà intellettuale, esclusi quelli descritti nella precedente sezione III.A., saranno attribuiti come segue:

1) I ricercatori ospiti riceveranno diritti, premi, bonus e diritti d'autore in accordo con le politiche dell'Istituzione ospitante.

2)

a) Qualsiasi proprietà intellettuale creata da persone impiegate o sponsorizzate da una delle Parti nell'ambito delle attività di cooperazione diverse da quelle di cui al paragrafo III.(B)(1), sarà proprietà di detta Parte. La proprietà intellettuale creata da persone impiegate o sponsorizzate da entrambe le Parti sarà proprietà congiunta di ambedue le Parti. Inoltre, ciascun autore ha il diritto a premi, bonus e diritti d'autore in conformità con le politiche dell'Istituzione che impiega o patrocina detta persona.

b) Salvo quanto diversamente concordato in un accordo attuativo o altri tipi di accordi, ciascuna Parte avrà all'interno del suo territorio il diritto di sfruttare o concedere in licenza la proprietà intellettuale creata nel corso delle attività di cooperazione.

c) I diritti di una Parte al di fuori del proprio territorio saranno stabiliti di comune accordo tenendo conto dei relativi contributi delle Parti e dei loro partecipanti alle attività di cooperazione, dell'entità dell'impegno speso per ottenere la protezione legale e la concessione della proprietà intellettuale e di ogni altro fattore ritenuto opportuno.

d) In deroga ai paragrafi III.B(2)(a) e (b) di cui sopra, se una delle Parti ritiene che un particolare progetto può portare o abbia portato alla creazione di una proprietà intellettuale non protetta dalle leggi dell'altra Parte, le Parti avvieranno immediatamente una trattativa per definire l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Se un accordo non può essere raggiunto entro tre mesi dalla data di apertura delle discussioni, la cooperazione sul progetto in questione dovrà essere terminata dietro richiesta di una delle Parti. I creatori della proprietà intellettuale avranno tuttavia il diritto ai premi, bonus e diritti d'autore, come previsto dal paragrafo III.B(2)(a).

e) Per ogni invenzione fatta sotto qualsiasi attività di cooperazione, la Parte che impiega o sponsorizza lo/gli inventore/i dovrà tempestivamente informare l'altra Parte fornendole ogni documentazione e informazione necessaria per consentire all'altra Parte di determinare eventuali diritti a cui può essere intitolata. Ciascuna Parte può richiedere per iscritto all'altra Parte di ritardare la pubblicazione o divulgazione al pubblico di tale documentazione o informazione allo scopo di proteggere i propri diritti sull'invenzione. Salvo diverso accordo scritto, il ritardo non può superare un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la Parte inventrice ha informato l'altra Parte.

IV. Informazioni commerciali riservate

Nel caso in cui informazioni identificate in modo tempestivo come commerciali riservate siano fornite o elaborate nel quadro del presente Accordo, ciascuna Parte e i suoi partecipanti dovranno tutelare tali informazioni in conformità con le leggi, norme e pratiche amministrative vigenti.
L'informazione può essere identificata come "commerciale riservata" se la persona che la detiene ne può trarre un beneficio economico o un vantaggio competitivo rispetto a quelli che ne sono sprovvisti, se l'informazione non è comunemente nota o pubblicamente disponibile da altre fonti, e se il proprietario non l'abbia precedentemente resa disponibile senza aver imposto in modo tempestivo l'obbligo di mantenere la riservatezza.